



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante norme sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale *"Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."*;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*;

VISTO, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del citato decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che ha individuato le amministrazioni centrali di cui al citato articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021 recante il riparto del contingente di 420 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato di cui all’articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2021 recante il riparto delle risorse del fondo previsto dall’articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80;

CONSIDERATA la necessità di garantire l’efficace attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché il conseguimento e la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 individua, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, quali amministrazioni abilitate alla costituzione delle nuove strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza, le seguenti strutture organizzative:

- PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
- PCM - Ministro per il sud e la coesione territoriale
- PCM - Ministro per la pubblica amministrazione
- PCM – Segretariato generale;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 individua, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, quali amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate ad individuare la struttura dirigenziale già esistente alla quale assegnare le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza, le seguenti strutture organizzative:

- PCM - Ministro per gli affari regionali
- PCM - Ministro per le politiche giovanili
- PCM - Ministro per le pari opportunità e per la famiglia
- PCM - Ministro per le disabilità
- PCM - Dipartimento per lo sport
- PCM – Dipartimento della protezione civile
- PCM – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che il predetto articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 prevede che le amministrazioni ivi specificate, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti nelle predette strutture, possono provvedere ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RITENUTO, pertanto, necessario istituire le unità di missione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, nonché individuare le strutture dirigenziali già esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto;

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione delle unità di missione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, nell'ambito delle seguenti strutture organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituite le unità di missione di livello dirigenziale generale dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito 'PNRR') di rispettiva competenza:

- Dipartimento per la trasformazione digitale
- Dipartimento per le politiche di coesione
- Dipartimento della funzione pubblica
- Ufficio del Segretario generale.

2. Ciascuna delle unità di missione si articola in una posizione dirigenziale di livello generale e tre posizioni dirigenziali di livello non generale. Il dirigente di prima fascia responsabile di



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ciascuna unità di missione ne coordina le attività e le funzioni e partecipa alla Rete dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di intervento, come individuate dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.

3. Le unità di missione di cui al comma 1 attivano una funzione specifica per le attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR che partecipa alla Rete dei referenti antifrode del PNRR attivata presso il Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Guardia di Finanza.

4. Nell'ambito di ciascuna delle unità di missione di cui al presente articolo, alla copertura delle relative posizioni dirigenziali si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali.

5. A ciascuna unità di missione sono assegnati le unità di personale non dirigenziale e gli esperti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021 richiamati in premessa.

6. Con provvedimento dell'autorità competente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le funzioni delle singole articolazioni organizzative di ciascuna unità di missione.

Articolo 2

(Individuazione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli uffici dirigenziali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021)

1. Nell'ambito del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

PNRR di competenza sono svolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, dal Servizio gestione degli operatori volontari e formazione, nell'ambito dell'Ufficio per il servizio civile universale del medesimo dipartimento.

2. Nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza sono svolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, dal Servizio per i rapporti internazionali e gli Affari generali, nell'ambito dell'Ufficio per le questioni internazionali e gli affari generali.

3. Nell'ambito dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza sono svolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, dal Servizio per il supporto all'Osservatorio nazionale disabilità e rapporti istituzionali.

4. Nell'ambito Dipartimento per lo sport, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza sono svolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, dal Servizio promozione dello sport di base e relazioni internazionali, nell'ambito dell'Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport.

5. Nell'ambito della Dipartimento della protezione civile, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza sono svolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, da un'unità organizzativa assegnata ad un dirigente di seconda fascia con funzioni di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012. A decorrere dal conferimento del relativo incarico è reso indisponibile, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, il Servizio continuità



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

territoriale in emergenza, nell'ambito dell'Ufficio III – Pianificazione interventi infrastrutturali di emergenza del medesimo Dipartimento.

6. Nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza sono svolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, dal Servizio VII - Politiche urbane e salute, nell'ambito dell'Ufficio Investimenti per l'ambiente, le imprese e le aree urbane.

7. Alla copertura delle posizioni dirigenziali di livello non generale di cui ai commi precedenti, preposte alle funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali.

8. Nell'ambito Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza sono svolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, da un'unità organizzativa coordinata da un dirigente di prima fascia con funzioni di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, in raccordo con una unità organizzativa assegnata ad un dirigente di seconda fascia con funzioni di consulenza, studio e ricerca, ai sensi della medesima disposizione. A decorrere dal conferimento di quest'ultimo incarico, è reso indisponibile, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, il Servizio per le attività internazionali del sistema delle autonomie territoriali, nell'ambito dell'Ufficio I - Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali, del medesimo dipartimento. Alla copertura delle posizioni dirigenziali di cui al presente comma si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

9. A ciascuna delle strutture di cui al presente articolo sono assegnati le unità di personale non dirigenziale e gli esperti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021.

10. Le unità organizzative di cui al presente articolo, preposte alle funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, si raccordano con l'unità di missione istituita, ai sensi dell'articolo 1, presso l'Ufficio del Segretario generale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma, 30 LUG. 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 3132/2021

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

UFFICIO DEI CONTI

CONTROLLO ATTI P.C.M.

LA DIREZIONE DEGLI AFFARI ESTERI

LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

05 AGO, 2021

2083

Si invia in allegato la certificazione della registrazione del provvedimento indicato in oggetto, protocollato in uscita con il seguente numero di protocollo: CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0040654 - Uscita - 05/08/2021 - 19:05